



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.05.2009, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2013 e con deliberazione n. 31 del 12.09.2013)

CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

Articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Allo stesso spettano l'ordine e la vigilanza dei cimiteri.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal capo IX del T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuata dalla competente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
3. Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, il servizio di custodia, la tenuta dei registri, la consegna e la tenuta del registro urne cinerarie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90.
4. Il Dirigente dei Servizi Igiene Pubblica dell'A.P.S.S., ai sensi della L.P. 05.11.1991, n. 23, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 3

Spazi o aree cimiteriali

1. Nel cimitero in località Grerole sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:
 - a) campi comuni di inumazione;
 - b) cellette per ossari e cinerari;
 - c) ossario e cinerario comune;
 - d) giardino delle rimembranze.

2. Sono inoltre presenti le seguenti strutture di servizio:
 - e) camera mortuaria e deposito di osservazione con servizio igienico;
 - f) magazzino;
 - g) cappella;
 - h) fontana.

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990
4. Gli uffici comunali devono esser dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e del piano di utilizzo dell'area cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche e/od ampliamenti.
5. Nel Comune di Daone è presente inoltre un cimitero adiacente alla Chiesa.

Articolo 4

Costruzione e ampliamenti di cimiteri

1. Per la costruzione e ampliamenti dei cimiteri si devono osservare le norme di cui al capo X del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

Articolo 5

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza o ivi siano nate
 - c) i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - d) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - e) inoltre possono essere ricevuti anche i cadaveri per i quali sia stata rilasciata dal Sindaco motivata autorizzazione su richiesta dei famigliari.

Articolo 6

Autorizzazione al seppellimento

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del Regolamento Stato Civile approvato con DPR 396 dd. 03.11.2000. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5, lettera d.
2. Per la tumulazione occorre il certificato dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 7

Registro autorizzazioni al seppellimento

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive cronologicamente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc..

Articolo 8

Controllo registri

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 9

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. I servizi cimiteriali sono a pagamento secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio comunale e con le tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
2. La tariffa può essere articolata ad importo fisso, ad importo percentuale o totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio
3. Le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare; l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero; sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
4. La tariffa delle concessioni cimiteriali è calcolata dalla Giunta comunale sulla base dei costi sostenuti per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle cellette ossarie e cinerarie private.
5. Sono gratuiti i servizi nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
6. Il Comune può pattuire con la ditta a cui vengono affidati i servizi cimiteriali esternalizzati il corrispettivo per servizi non in esclusiva svolti su chiamata direttamente per conto dei richiedenti con esonero del Comune da ogni responsabilità.
7. La tariffa di concessione deve essere pagata dal concessionario di norma in via anticipata presso il Tesoriere comunale.

<h2>CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI</h2>

Articolo 10

Denuncia di morte

1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc., del defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
3. Tempestivamente deve essere concordato con il custode del cimitero l'orario della cerimonia funebre per consentire l'esecuzione dei lavori di competenza.

Articolo 11

Notizie di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'art. 10, chiunque ha notizia di decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Articolo 12

Casi di morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.
3. Le spese dei trasporti di cui al comma precedente, che devono rimanere nell'ambito del territorio comunale, sono a carico del comune.

Articolo 13

Doveri dei medici

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento di decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 o 45 del D.P.R. 10.9.1990, N. 285.
4. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185
5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Articolo 14

Rinvenimento parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 15

Medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 o da altro Sanitario nominato dal Sindaco.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.
4. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 16

Nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Articolo 17

Morti per malattia infettiva

1. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 18

Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa

1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 19

Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa

1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Articolo 20

Inumazione di parti per operazioni chirurgiche

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Articolo 21

Prodotti del concepimento dopo il sesto mese

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

CAPO III - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 22

Riscontro diagnostico

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme del D.P.R. 285/90.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. L'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio delle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 23

Riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto applicabili.

Articolo 24

Comunicazione risultati riscontri diagnostici

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO IV - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 25

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.
2. Nei casi di morte improvvisa, ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

Articolo 26

Caso di morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di Legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Articolo 27

Modalità per periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli precedenti.
2. La salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.

Articolo 28

Cadaveri ricevibili in camera mortuaria

1. Nella camera mortuaria del cimitero possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:
 - a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
 - c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 29

Assistenza e sorveglianza

1. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO V - DEPOSIZIONE <i>DEI</i> CADAVERI NEI FERETRI

Articolo 30

Deposito della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito con vestiti di stoffa od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Organo sanitario competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 31

Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'Organo sanitario competente o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controllo la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura o trasporto a cui è destinato, nonché all'identificazione del cadavere
- 3.

Articolo 32

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La sepoltura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) **per inumazione :**
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità;
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - La confezione deve esser conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

- b) **Per tumulazione:**
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.
 - c) **Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero.
 - d) **Per trasporti da Comune a Comune, con percorso inferiore ai 100 Km.:**
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 285/90.
 - e) **Cremazione:**
 - la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), nel caso in cui il trasporto si esegua entro i 100 Km. Dal Comune di decesso;
 - la cassa deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dell'Organo sanitario competente, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Organo sanitario competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchi di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
 9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 10. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 33 Usi e rinuncia a privativa

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto per consuetudine a cura della famiglia. In difetto sarà fatto a cura del Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. In tal caso il Comune provvede ad ogni altra incombenza necessaria, con eventuale facoltà di rivalsa sull'eredità.

2. Il Comune rinuncia al diritto di privativa consentito dal citato art. 19 e all'imposizione di un diritto fisso per il trasporto a cura di ditte private.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Articolo 34

Carri funebri

1. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285.

Articolo 35

Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 106, n. 7 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 del Comune di provenienza.

Articolo 36

Tragitti dei cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve o comunque i tragitti di consuetudine, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 37

Divieto di soste e interruzioni dei cortei

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Articolo 38

Trasporto per la cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione, di cui al precedente art. 35, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 39

Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune che disti più di 100 km, per essere inumate, tumulate o cremate, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
2. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco o dal funzionario da lui incaricato. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale da questa delegato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
3. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4.
4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

Articolo 40

Modalità del trasporto

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma, finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.

Articolo 41

Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1397, che prevede il rilascio del passaporto mortuaria si richiamano le norme di cui all'art. 5 del D.P.P. 12.02.2008 N. 5-112 Leg..
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 42

Trasporto di cadaveri per altri scopi

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Articolo 43

Trasporto di ossa umane e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 35 e 38 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme, salvo quanto previsto al precedente art. 32.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Articolo 44

Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievi di parti a scopo di trapianto

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 40, 41, 42 43 e 44 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

CAPO VIII – CREMAZIONI

Articolo 45 Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge 30 marzo 2001, nr.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.¹
2. L'autorizzazione alla cremazione, come previsto dall'art. 2 della l.p. 20.06.2008, n. 7 e ss.mm., spetta all'ufficio competente del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle ceneri è autorizzata dal competente ufficio comunale previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e ss.mm., dell'assenso del coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma ---- (pubbliche affissioni). Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile in legno di spessore inferiore a 20 mm. o di altro materiale combustibile (ad esempio sacco plastico), con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
5. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

¹L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità, previste all'art.3, comma1 lett.b, della Legge 30 marzo 2001 nr.130 e ss.mm

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del Comune di decesso o di residenza.
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

6. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.P.S.S. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
7. Il trasporto delle ceneri e dei residui delle cremazioni non è soggetto a misure precauzionali igieniche previste per il trasporto salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.
8. L'onere per la cremazione dei resti mortali, secondo i costi determinati per legge dal Ministero della Sanità, è a carico:
 - a) del gestore del cimitero comunale, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;
 - b) dei concessionari dei loculi e tombe di famiglia nei casi previsti dagli artt. 90 e 100 del D.P.R. 10.9.1990 N. 285;
 - c) dei richiedenti in ogni altro caso.

Articolo 46

Destinazione delle ceneri

1. Secondo quanto previsto dall'art. 4 della l.p. 7/2008 e ss.mm. le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse, con le modalità di cui all'art. 47
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente tumulata in cimitero (in urne cinerarie o in cinerario comune), interrata in cimitero (in apposita area individuata all'interno del cimitero), oggetto di affidamento.

Articolo 47

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, secondo quanto previsto dall'art. 5 della l.p. 7/2008 e ss.mm., è autorizzata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria o da un'altra dichiarazione autografa scritta.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazioni.
4. Per i minori e le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
5. Quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nel caso di cui al comma 4, la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445.

7. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90gg. dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
8. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
9. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei luoghi:
 - a) nel cinerario comune;
 - b) in un'area verde appositamente destinata (giardino delle rimembranze).
10. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri è consentita ad una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
 - a) a) in natura, in luoghi definiti di volta in volta
 - b) b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
11. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3 comma 1, nr. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 "Nuovo Codice della Strada" e può essere eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
12. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da altro familiare o da altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
13. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Articolo 48

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:
 - a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (cellette);
 - b) interrimento a tempo determinato (15 anni) dell'urna in apposito campo comune, secondo le modalità di cui all'art. 55;
 - c) deposito delle ceneri nel cinerario comune, presente in almeno un cimitero, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto.

CAPO VIII – OSSARI E CINERARI – TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 49 Individuazione degli ossari e dei cinerari

1. Il cimitero del Comune di Daone è dotato di nr. 276 cellette complessive da utilizzare sia come ossario che come cellette destinate al deposito delle urne cinerarie, delle dimensioni di 30 cm x 40 cm x 80 cm.
2. Le cellette per urne cinerarie e per ossari sono concesse per file con partenza dal centro verso destra (EST) e dall'alto verso il basso, come meglio specificato nella planimetria allegata.
3. Le cellette per urne cinerarie e per ossari sono concesse per i resti di un solo soggetto.

Articolo 50 Cassettine ossario

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco o di altro materiale refrattario, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 70, larghezza cm. 25 ed altezza cm. 35.

Articolo 51 Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto, salvo che si disponga per la collocazione delle ceneri in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 25 ed altezza cm. 30.

Articolo 52 Loculi e aree concedibili ai privati

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.
2. La concessione delle cellette ossario devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
3. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 15 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

5. Le tariffe di concessione riguardanti i commi precedenti, sono fissati secondo i criteri di cui all'art. 09 del presente regolamento.

Articolo 53

Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali

1. Sulle lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali a pagamento si deve applicare, entro 90 giorni dalla sepoltura, per ciascuna celletta una targa quadrata in materiale lapideo nero impala delle dimensioni di cm 36 x cm. 36.
2. Sulle targhe di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali potranno essere incisi al massimo i nominativi di due defunti, anche se nella celletta sono conservate le ceneri di uno solo di essi. Ciò per mantenere viva la memoria di un proprio congiunto le cui spoglie sono allocate altrove. Sulla targa saranno incisi i dati fondamentali dei defunti indicati al comma 3 dell'art. 53 del regolamento accompagnati, qualora vi sia spazio sufficiente, dagli elementi facoltativi indicati nel comma 4 del medesimo articolo.
3. Sulla targa saranno incise:
 - ⇒ *il nome e il cognome del defunto h. cm. 2,5*
 - ⇒ *le date estreme di nascita e di morte h. cm. 2; è consentito incidere anche il mese e il giorno di nascita e di morte*
4. E' consentita l'applicazione sulla targa dei seguenti accessori:
 - ⇒ *fotografia di forma rettangolare, ovale o rotondo, dimensione cm. 6x8 da porre unicamente sul lato sinistro della targa, distanza cm. 2 dal bordo superiore della targa; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo sinistro della targa;*
 - ⇒ *corpo illuminante in bronzo da porre unicamente sul lato sinistro, in basso, distanza cm 2 dal bordo inferiore della targa; dimensione massima compresa fra altezza cm. 8 - largh. cm. 6; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo sinistro della targa;*
 - ⇒ *portafiori in bronzo, da porre unicamente sul lato a destra, in basso, distanza cm. 2 dal bordo inferiore della targa; dimensione massima compresa fra h. cm. 8 - largh. cm. 6; l'interasse deve distare cm. 5 dal bordo destro della targa;*
5. A seguito di apposita domanda scritta è facoltà della Giunta comunale autorizzare altre scritte integrative.

Articolo 54

Uso delle nicchie

1. Nelle nicchie ossario saranno deposte le urne per le ceneri e le cassetine-ossario di zinco, avendo cura che il nome e cognome, data di nascita e morte del defunto vengano evidenziate sulla targhetta sovrapposta. In ogni nicchia è possibile deporvi un'unica urna ovvero un'unica cassetina ossario. L'incaricato comunale provvederà a richiudere la nicchia con l'apposita piastra in marmo.
2. Le nicchie ossario saranno concesse all'atto della cremazione di salme o di esumazione dei resti mortali su domanda di familiari o eredi.

Articolo 54 - bis

Deposito temporaneo dell'urna cineraria destinata alla dispersione

1. L'urna cineraria contenente ceneri destinate alla dispersione in natura che non possono essere immediatamente disperse a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di spargimento per condizioni metereologiche avverse, potranno essere temporaneamente depositate nel cimitero di Daone.
2. Il deposito temporaneo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco e sarà rilasciato dopo l'acquisizione di autorizzazione alla dispersione.
3. L'urna verrà depositata in una nicchia cineraria per il tempo massimo di un anno decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea al deposito.
4. L'urna cineraria temporanea sarà collocata nell'ultima fila a destra dell'area ove sono poste le nicchie cinerarie (EST), dall'alto verso il basso..
5. Si demanda alla Giunta Comunale la fissazione della tariffa corrispondente.”.

Articolo 55

Interramento urne cinerarie

1. Le urne cinerarie possono essere interrare, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne cm.40X40X40, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici,, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.
2. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
3. E' consentita la collocazione dell'urna cineraria di cui al comma 1 dell'art. 55 del regolamento di polizia mortuaria, nella medesima tomba del coniuge inumato.
4. Le fosse per inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere le dimensioni adeguate per consentire l'interramento.
5. E' obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 fra l'urna ed il piano di campagna del campo.
6. L'interramento di urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco del luogo di seppellimento”.

Articolo 56

Ossario e cinerario comune

1. Nel Cimitero sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da due fosse costruite sotto il livello del suolo all'altezza della cappella e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte a destra o a sinistra, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Articolo 57

Verbale consegna urne cinerarie

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna (ovvero dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri) e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.
2. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 58

Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'ufficio competente del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto, dal coniuge, o, in difetto, da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale nonché dall'esecutore testamentario, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune ove l'urna viene collocata.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
3. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

- h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cinerari affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.
 6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
 7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

CAPO IX - IMBALSAMAZIONI AUTOPSIE

Articolo 59 Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questo all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285.
5. Quando nel corso di un' autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Articolo 60

Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
3. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
4. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo, che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 17, è eseguito dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 25, 26 e 27.

Articolo 61

Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9, 69 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185 in quanto applicabili.

<h2>CAPO X – INUMAZIONI</h2>

Articolo 62

I campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dal settore est parte superiore del cimitero seguendo l'ordine di sepoltura individuato dalla planimetria allegata.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione; le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato da un periodo adeguato, determinato da idonea perizia geologica.
3. I criteri di utilizzazione delle fosse di cui al comma 1) sono integrati dal presente regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre

che siano garantiti i tempi di mineralizzazione di cui al comma 2); può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione di cui al comma 2).

Articolo 63

Dimensioni delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per i cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
5. La sepoltura dei cadaveri dei bambini di età inferiore ai dieci anni avviene in appositi campi indicati nelle allegate planimetrie. In caso di mancanza di spazi le fosse vengono scavate in successione con quelle per gli adulti; in tal caso le relative lapidi avranno le dimensioni di quelle degli adulti.

Articolo 64

Fosse singole

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 65

Modalità di sepoltura per inumazione

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 63.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e di zinco.
5. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove alcune usanze non prevedano esumazione ordinaria (es. gli ebrei) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile.

Articolo 66

Fiori, aiuole ed arbusti

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. È compito e cura del custode, quando le corone di fiori usate per il funerale siano appassite, provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori della nettezza urbana, se non vi provvedono i familiari del defunto.

Articolo 67

Caratteristiche e dimensioni delle tombe

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di lapidi a forma di croce in graniti nazionali o similari, ovvero marmi chiari nazionali (Carrara, Botticino, Lhasa) o similari, entro le dimensioni descritte secondo lo schema allegato. La fotografia oltre che alla base della croce potrà essere collocata anche sulla croce stessa. Non è consentita la collocazione di due fotografie del medesimo defunto. Nel caso di cui all'art. 55 c. 3 è consentita la collocazione sulla lapide o cippo delle fotografie di entrambi i defunti e di altri dati facoltativi, qualora vi sia spazio sufficiente.
2. I ricordi di cui al comma 1, trascorso il periodo normale di rotazione, con anticipo di un congruo numero di fosse, devono essere rimossi dai famigliari. In difetto vi provvede il Comune che ne diventa proprietario.
3. In luogo delle croci si possono porre dei cippi delle dimensioni secondo lo schema allegato, con la recinzione.
4. Sulle sepolture all'interno dei cimiteri, non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente regolamento. Le norme e le caratteristiche di cui al presente comma possono essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza del sindaco.
5. Tutte le lapidi delle tombe e dei loculi riporteranno in basso a sinistra il numero progressivo assegnato dal comune e riportato nella planimetria del cimitero quale segno di identificazione del luogo della sepoltura.

Articolo 67 - bis

Contraddistinzione di fossa in campo di inumazione

1. Ai sensi dell'art.70 del D.P.R. 285/1990, il Comune contraddistingue le fosse di inumazione mediante la collocazione di una croce di legno sulla quale sarà applicata una targa con indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte. La croce in legno verrà rimossa in seguito al posizionamento sulla tomba di lapide o cippo di cui all'art. 67 del regolamento.

Articolo 67 - ter Indigenza

1. Nel caso di persona indigente il Comune provvederà a proprie spese a collocare in modo definitivo sulla tomba il cippo di cui all'art. 67 comma 3, con impiego di materiali lapidei più economici.
2. La condizione di indigenza dovrà essere accertata mediante presentazione di dichiarazione ICEF (indicazione della condizione economica familiare) con determinazione del reddito di garanzia ai sensi dell'art.35 della L.P. 13 del 2007 (Politiche sociali in provincia di Trento) e deliberazione della Giunta provinciale nr. 1256 del 15.06.2012 e ss.mm.". L'ICEF dovrà fare riferimento alla composizione anagrafica dei famigliari superstiti alla data del decesso.
3. La mancata collocazione della lapide o del cippo da parte dei familiari entro il tempo massimo di 18 mesi decorrenti dalla data del decesso, darà luogo alla verifica da parte del Comune delle intenzioni dei famigliari e dell'eventuale sussistenza della condizione di indigenza.

CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 68 Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno allo scadere del periodo normale di rotazione. Con l'occasione devono essere rimosse anche le lapidi di un congruo numero di fosse prossime per consentire i lavori di movimento terra, applicando le disposizioni di cui all'art. 73, al fine di scavare le nuove fosse per dar luogo ad altre sepolture.
3. Le esumazioni straordinarie si fanno qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per disseppellire i cadaveri al fine di provvedere al loro trasporto in altre sepolture o alla cremazione.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
5. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
6. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Articolo 69 Divieto apertura dei feretri

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 70

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo normale di rotazione, vengono regolate dal Sindaco che vi provvede tramite il custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 71

Rinvenimenti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto a mente del precedente art. 54, comma 1. Le cassette possono essere poste nelle nicchie di cui ai precedenti artt. 50 e 54 predisposte nel cimitero. Non sussistendo richieste in tal senso le ossa saranno deposte nell'ossario comune oppure lasciate nella fossa.
3. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia, che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
4. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 sono considerati da tale decreto legislativo rifiuti urbani.
5. A richiesta dei familiari, il Sindaco può permettere che i resti mortali rinvenuti al momento delle esumazioni ordinarie vengano raccolti in cassetine di legno e depositi nella tomba di altro familiare alla profondità di 1 metro, secondo una longeva tradizione locale, non sussistendo controindicazioni di carattere sanitario.

Articolo 72

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed anch'esse sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

Articolo 73

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere

eseguite alla presenza dell'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 e del custode.

2. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura della ditta incaricata, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Le esumazioni straordinarie, a richiesta dei familiari, per trasporto salma in altri cimiteri o per ordine dell'Autorità Giudiziaria saranno eseguite a cura di ditta all'uopo incaricata con spese a carico dei richiedenti.

Articolo 74

Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 68.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, ai termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975 n. 803. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.
4. Per i trasporti fuori comune delle salme esumate in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Articolo 75

Verbale delle operazioni

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.
2. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
3. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 76

Caso di morte per malattia infettiva

1. È proibita l'esumazione del cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 77

Divieto di esumazione straordinaria

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 78

Divieto di intervento sulle salme

1. È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 79

Modalità di esumazione o estumulazione ordinaria

1. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura (ivi comprese quelle contenute in ossario comune) viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.
 - a) Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
2. Il Sindaco, sentita l'A.P.S.S. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativo conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi dal deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune;

- d) Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

Articolo 80

Modalità da tenersi in caso di esumazione o estumulazione straordinaria

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante, ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.
5. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non sono servizi erogati dal comune e non entrano nel tariffario comunale. Esse sono eseguite a cura e spese dei richiedenti da parte di ditte da loro appositamente incaricate. Il servizio di assistenza e custodia previsto dall'art. 90 è rimborsato a tariffa ai sensi dell'art. 09.

CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 81

Esecuzione di opere

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 63 e 67.

Articolo 82

Apertura dei cimiteri

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 83

Introduzione di animali o veicoli

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietato l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime senza attraversare le fosse.

Articolo 84

Cura e pulizia dei viali

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 85

Cura delle lapidi

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 86

Rimozione di ornamenti

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni volta che le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo o in contrasto con le dimensioni massime previste nell'art. 67; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
2. Non è consentito posare fiori, lumini o altri ornamenti alla base degli ossari e dei cinerari individuali.

Articolo 87

Divieto di asportazione

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Articolo 88

Divieto di danni

1. È assolutamente proibito recare danno o sfregio alle lapidi, ai muri, alle cappelle e a qualsiasi altra opera.

2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 89

Divieto di assistenza alle esumazioni straordinarie

1. Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 90

Obbligo di contegno decoroso

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia locale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

CAPO XIII - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Articolo 91

Competenze e attribuzioni

1. Spettano all'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 le competenze in materia di igiene e la sanità. Per quanto riguarda i cimiteri.
2. Si rimanda al regolamento organico del personale dipendente ed alle disposizioni amministrative per tutto quanto riguarda le competenze del personale comunale in materia di polizia mortuaria.
3. Le funzioni di custode del cimitero e le mansioni di addetto comunale previste in questo regolamento e compatibili con le attività esternalizzate di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ordinarie ed altre attività date all'esterno sono affidate al responsabile della ditta appaltatrice.

Articolo 92

Compiti dei custodi

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.
2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Articolo 93

Adempimenti e doveri dei custodi

1. Il custode del cimitero deve:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - e) curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci ecc.;
 - g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
 - h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
 - i) avvertire l'Organo sanitario competente ai sensi della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 per tutte quelle necessità che si presentano in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.
2. Il personale addetto alle funzioni cimiteriali è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione di infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta. Al personale è garantita la periodica partecipazione a corsi di prevenzione igienico-sanitaria.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili e conosciuti ed a dotare il personale delle attrezzature, dei materiali e dei capi di vestiario idonei ad agevolare il loro lavoro, ad assicurare l'igiene, la pulizia e il decoro delle operazioni che è chiamato a svolgere e a limitarne gli aspetti sgradevoli.

CAPO XIV – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 94

Sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare
2. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le altre infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle in esso richiamate, - salvo che il fatto non costituisca reato - saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche.

CAPO XV - LOCULI IN CONCESSIONE

Articolo 95 Concessioni cimiteriali per i loculi

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene comunale, soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - ◆ la natura della concessione e la sua identificazione;
 - ◆ la durata;
 - ◆ la persona titolare della concessione;
 - ◆ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e che ha provveduto al pagamento della tariffa ed al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione
4. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
5. I loculi non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione fra i privati, nè possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.
6. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i loculi in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle targhe e degli ornamenti che vi sono collocati.
7. La tariffa delle concessioni è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 96 Tipologia e durata delle sepolture

1. Le sepolture private nel Cimitero di Daone vengono effettuate individualmente in ossari, nicchie per urne cinerarie.
2. Le concessioni per le sepolture in ossari e nicchie privati sono a tempo determinato e la durata è fissata in 15 anni.

Articolo 97 Richiesta di concessione cimiteriale

1. La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, con indicazione della persona alla quale l'urna cineraria o l'ossario è destinato e del vincolo di parentela.
2. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto delle eventuali spese contrattuali.
3. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario e non è rinnovabile.

Articolo 98

Rilascio della concessione

1. Ogni concessione cimiteriale redatta in scrittura privata deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale e depositato presso il Comune, da cui risultino:
 - a) L'oggetto della concessione e la sua identificazione.
 - b) La durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza. Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto delle eventuali spese contrattuali .
 - c) Il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione.
 - d) Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - e) Il corrispettivo di concessione.

Articolo 99

Criteri di assegnazione delle concessioni

1. Le cellette per ossari e urne cinerarie non possono essere concesse a persone viventi.
2. Nelle urne cinerarie e negli ossari privati sono ammessi i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le cellette per ossari e quelle per le urne cinerarie sono concesse secondo le modalità di cui all'art. 49 del presente regolamento.
4. L'interramento in campo comune delle urne cinerarie e degli ossari privati non sono soggetti a concessione e sono regolamentati dalle norme previste per le inumazioni in campo comune.

Articolo 100

Scadenza della concessione

1. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo od ossario comune.

Articolo 101

Subentro nelle concessioni

1. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege, come da articolo 536 C.C. con precedenza comunque per il coniuge. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;

- il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Il concessionario rappresenta l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
 3. In caso di decesso del concessionario di un ossario privato o di un'urna cineraria, il Comune avviserà le persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'articolo precedente, sulla necessità di procedere alla variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno solo degli stessi.
 4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteriale esclusivamente nei confronti di una delle persone di cui al comma 1, che assume la qualità di concessionario.
 5. Trascorso il termine di un anno dall'avviso del Comune senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune dichiara la decadenza della concessione, con effetto a partire da quindici anni dalla tumulazione delle ceneri o dei resti mortali.

Articolo 102

Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei casi seguenti:
 - a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti al presente capo;
 - b) quando le urne cinerarie e l'ossario privato vengano lasciati in stato di inequivocabile abbandono, per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro e di speculazione;
 - d) quando la sepoltura non sia stata occupata entro 90 giorni dalla data del decesso da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. La concessione può essere revocata qualora sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali ed in caso di ampliamento e modificazione topografica del cimitero.

Articolo 103

Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca

1. Nei casi previsti nell'articolo precedente, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni.
2. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.
3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva con specifico provvedimento.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle ossa e delle ceneri, rispettivamente nell'ossario comune o cinerario comune.

Articolo 104

Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione delle cellette per urne cinerarie e per ossario occupate quando le ceneri ed i resti umani sono trasferiti in altra sede; in tal caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 105

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte di cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività oppure in caso di eventi mortali provocati da avvenimenti catastrofici od eccezionali, che abbiano portato lutto nelle famiglie del Comune. Il Sindaco può eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione di esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal Municipio e dagli edifici comunali, nell'affissione di annunci funebri, in cui il Sindaco esprime a nome dell'Amministrazione comunale la pubblica partecipazione di cordoglio per l'avvenimento luttuoso e nel far risuonare i rintocchi funebri della campana, secondo la tradizione locale.
3. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica, ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre. Durante la cerimonia funebre viene portato lo stendardo del Comune parato a lutto.
5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
6. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali, che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza, suscitando vasto cordoglio.
7. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
8. Per il decesso del Sindaco, dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco è disposto un servizio d'onore di un plotone di vigili del fuoco volontari accanto alla bara.
9. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori, munite dei nastri cittadini con la scritta "Il Comune di Daone".

Articolo 106

Obblighi del comune

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe ed ornamenti degli stessi.

2. È dovere del personale adoperarsi, affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti ed imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti ed oggetti depositi sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno manifestano dei cali e delle rotture, sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente agli addetti comunali il compito del riporto di terreno ove occorre.

Articolo 107

Strutture in consorzio

1. Il Comune può costituirsi in consorzio coi comuni contermini ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 (art. 75 comma 7 L.P. 11.9.1998 n. 10).

Articolo 108

Lapidi comunali per iscrizioni ricordo

1. Nel cimitero comunale possono essere poste a cura dell'Amministrazione comunale delle lapidi in marmo da utilizzare per l'apposizione delle generalità dei defunti che avevano avuto sepoltura nel cimitero, il cui ricordo si vuole perpetuare anche dopo la loro esumazione od estumulazione, a richiesta dei familiari od eredi.
2. Tale utilizzazione può essere riservata anche per ricordare persone decedute all'estero, che in vita erano state residenti nel Comune di Praso oppure risultavano iscritte nell'AIRE di questo Comune.
3. Ad avvenuta esumazione od estumulazione i familiari o gli eredi del defunto possono presentare domanda in Comune per l'utilizzazione di uno spazio sulle lapidi messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, al fine di apporvi il nome e cognome del defunto con l'anno di nascita e di morte ed un eventuale fotografia. La domanda deve essere sottoscritta da un familiare od erede e reca l'autorizzazione da parte del funzionario responsabile con l'assegnazione dello spazio. Le relative operazioni sono a carico del richiedente,
4. Lo spazio per terra sotto dette lapidi può essere occupato da lumini o vasi di fiori solo nella prima settimana di novembre; per il restante periodo dell'anno è vietato collocarvi lumini e fiori.
5. Il Comune si riserva il diritto di modificare la posizione di tali lapidi all'interno del cimitero, qualora fossero di intralcio all'esecuzione di opere cimiteriali ovvero per una collocazione più idonea e funzionale delle stesse. Spetta al Comune decidere nel tempo la rimozione di dette lapidi senza obblighi verso i richiedenti.
6. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Articolo 109

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente, previo pagamento di apposita tariffa.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Articolo 110

Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265.

Articolo 111

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01 LUGLIO 2009, e comunque dopo apposito provvedimento del Sindaco.
2. Da tale data cesserà di avere vigore il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 19.04.1991 e successive modificazioni.
3. Nel momento in cui si attiverà il cimitero in località Grerole, non sarà più utilizzato il cimitero in prossimità della Chiesa.

Sommario

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali	1
CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI.....	1
Articolo 1 Oggetto	1
Articolo 2 Competenze	1
Articolo 3 Spazi o aree cimiteriali	2
Articolo 4 Costruzione e ampliamenti di cimiteri.....	2
Articolo 5 Ammissione nel cimitero.....	2
Articolo 6 Autorizzazione al seppellimento	3
Articolo 7 Registro autorizzazioni al seppellimento.....	3
Articolo 8 Controllo registri.....	3
Articolo 9 Servizi gratuiti ed a pagamento	4
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	4
Articolo 10 Denuncia di morte	4
Articolo 11 Notizie di morte	4
Articolo 12 Casi di morte su suolo pubblico	5
Articolo 13 Doveri dei medici	5
Articolo 14 Rinvenimento parti di cadavere	5
Articolo 15 Medico necroscopo.....	6
Articolo 16 Nati morti.....	6
Articolo 17 Morti per malattia infettiva.....	6
Articolo 18 Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa	6
Articolo 19 Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa	6
Articolo 20 Inumazione di parti per operazioni chirurgiche.....	7
Articolo 21 Prodotti del concepimento dopo il sesto mese.....	7
CAPO III - RICONTRIO DIAGNOSTICO	7
Articolo 22 Ricontro diagnostico	7
Articolo 23 Ricontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività.....	8
Articolo 24 Comunicazione risultati riscontri diagnostici	8
CAPO IV - PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	8
Articolo 25 Periodo di osservazione	8
Articolo 26 Caso di morte per malattia infettiva	9
Articolo 27 Modalità per periodo di osservazione.....	9
Articolo 28 Cadaveri ricevibili in camera mortuaria	9
Articolo 29 Assistenza e sorveglianza	10
CAPO V - DEPOSIZIONE <i>DEI</i> CADAVERI NEI FERETRI	10
Articolo 30 Deposito della salma nel feretro	10
Articolo 31 Verifica e chiusura dei feretri	10
Articolo 32 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	10
CAPO VI - TRASPORTO DEI CADAVERI.....	11
Articolo 33 Usi e rinuncia a privativa.....	11
Articolo 34 Carri funebri	12
Articolo 35 Autorizzazione al trasporto.....	12
Articolo 36 Tragitti dei cortei funebri.....	12
Articolo 37 Divieto di soste e interruzioni dei cortei.....	12
Articolo 38 Trasporto per la cremazione	13
Articolo 39 Trasporti da e per l'estero e da e per comuni	13

distanti più di Km. 100.....	13
Articolo 40 Modalità del trasporto.....	13
Articolo 41 Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino.....	14
Articolo 42 Trasporto di cadaveri per altri scopi.....	14
Articolo 43 Trasporto di ossa umane e resti mortali.....	14
CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.....	14
Articolo 44 Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievi di parti a scopo di trapianto.....	14
CAPO VIII – CREMAZIONI.....	15
Articolo 45 Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.....	15
Articolo 46 Destinazione delle ceneri.....	16
Articolo 47 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	16
Articolo 48 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri.....	17
CAPO VIII – OSSARI E CINERARI – TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE.....	18
Articolo 49 Individuazione degli ossari e dei cinerari.....	18
Articolo 50 Casettine ossario.....	18
Articolo 51 Urne cinerarie.....	18
Articolo 52 Loculi e aree concedibili ai privati.....	18
Articolo 53 Caratteristiche delle lapidi esterne dei loculi individuali.....	19
Articolo 54 Uso delle nicchie.....	19
Articolo 55 Interramento urne cinerarie.....	20
Articolo 56 Ossario e cinerario comune.....	20
Articolo 57 Verbale consegna urne cinerarie.....	21
Articolo 58 Autorizzazione per l’affidamento familiare delle ceneri.....	21
CAPO IX - IMBALSAMAZIONI AUTOPSIE.....	22
Articolo 59 Autopsie.....	22
Articolo 60 Imbalsamazione.....	23
Articolo 61 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività.....	23
CAPO X – INUMAZIONI.....	23
Articolo 62 I campi di inumazione.....	23
Articolo 63 Dimensioni delle fosse.....	24
Articolo 64 Fosse singole.....	24
Articolo 65 Modalità di sepoltura per inumazione.....	24
Articolo 66 Fiori, aiuole ed arbusti.....	25
Articolo 67 Caratteristiche e dimensioni delle tombe.....	25
CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	26
Articolo 68 Esumazioni ordinarie e straordinarie.....	26
Articolo 69 Divieto apertura dei feretri.....	26
Articolo 70 Esumazioni ordinarie.....	27
Articolo 71 Rinvenimenti.....	27
Articolo 72 Estumulazioni ordinarie.....	27
Articolo 73 Esumazioni straordinarie.....	27
Articolo 74 Estumulazioni straordinarie.....	28
Articolo 75 Verbale delle operazioni.....	28
Articolo 76 Caso di morte per malattia infettiva.....	29
Articolo 77 Divieto di esumazione straordinaria.....	29
Articolo 78 Divieto di intervento sulle salme.....	29
Articolo 79 Modalità di esumazione o estumulazione ordinaria.....	29
Articolo 80 Modalità da tenersi in caso di esumazione o estumulazione straordinaria.....	30
CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO.....	30

Articolo 81 Esecuzione di opere	30
Articolo 82 Apertura dei cimiteri.....	30
Articolo 83 Introduzione di animali o veicoli.....	31
Articolo 84 Cura e pulizia dei viali.....	31
Articolo 85 Cura delle lapidi.....	31
Articolo 86 Rimozione di ornamenti	31
Articolo 87 Divieto di asportazione.....	31
Articolo 88 Divieto di danni	31
Articolo 89 Divieto di assistenza alle esumazioni straordinarie.....	32
Articolo 90 Obbligo di contegno decoroso.....	32
CAPO XIII - CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI.....	32
Articolo 91 Competenze e attribuzioni	32
Articolo 92 Compiti dei custodi.....	32
Articolo 93 Adempimenti e doveri dei custodi.....	33
CAPO XIV – CONTROLLI E SANZIONI.....	33
Articolo 94 Sanzioni	33
CAPO XV - LOCULI IN CONCESSIONE	34
Articolo 95 Concessioni cimiteriali per i loculi.....	34
Articolo 96 Tipologia e durata delle sepolture	34
Articolo 97 Richiesta di concessione cimiteriale.....	34
Articolo 98 Rilascio della concessione	35
Articolo 99 Criteri di assegnazione delle concessioni	35
Articolo 100 Scadenza della concessione	35
Articolo 101 Subentro nelle concessioni	35
Articolo 102 Decadenza e revoca della concessione	36
Articolo 103 Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca	36
Articolo 104 Rinuncia alla concessione.....	36
CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	37
Articolo 105 Lutto cittadino ed esequie pubbliche	37
Articolo 106 Obblighi del comune	37
Articolo 107 Strutture in consorzio.....	38
Articolo 108 Lapidi comunali per iscrizioni ricordo	38
Articolo 109 Senso comunitario della morte	38
Articolo 110 Rinvio	39
Articolo 111 Entrata in vigore	39